**PRCUA 2020-2022 Allegato A**

**5.1.7 Controlli sulle acque destinate al consumo umano e sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari**

**5.1.7.1 Acque destinate al consumo umano**

Il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i., riveste una notevole importanza nell’ambito della sanità pubblica ai fini della prevenzione di esposizioni, acute o croniche, derivanti da situazioni di non conformità chimica o microbiologica dell’acqua.

Il Decreto ministeriale 14 giugno 2017 *“Recepimento della Direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001*” prevede l’introduzione, graduata nel tempo, di un sistema integrato di prevenzione e controllo, basato su un’analisi del rischio ed estesa all’intera filiera idro-potabile, secondo i principi del *Water Safety Plans*.

I SIAN delle AA.SS.LL. stabiliscono, entro il 31 gennaiodi ciascun anno e riferito all’anno in corso, i programmi di controllo dell’acqua distribuita dagli acquedotti, che devono rispettare i parametri e le frequenze stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., al fine di verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati.

I SIAN, entro il 31 gennaiodi ciascun anno e riferito all’anno precedente, dovranno inviare via e-mail alla Regione, debitamente compilate, le tabelle riguardanti leinformazioni generali sull’organizzazione delle piccole forniture idriche, compilando l’**Allegato S** (Rendicontazione NC e Piccole forniture acque -tabelle da F a O).

Inoltre, tenuto conto che ai sensi dall’art. 17 *(Informazioni e relazioni*) del D.Lgs. 31/2011*,* il Ministero della Salute provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e che la stessa viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce, i SIAN dovranno trasmettere all’Assessorato i dati riferiti al triennio 2020-2021-2022, utilizzando le schede dell’**Allegato T** (Rapporto triennale acque) entro il 31 gennaio 2023.

Per ulteriori specifiche si rimanda all’**Allegato E** (Controlli acque destinate al consumo umano e acque utilizzate nelle imprese alimentari-Istruzioni operative).

**5.1.7.2 Acque utilizzate nelle imprese alimentari**

Il D.Lgs. 31/01 s.m.i, con l’art. 5, comma 1, lettera d), stabilisce che, per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, i valori di parametro dell’Allegato I devono essere rispettati nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa e, con il comma 2, stabilisce che il titolare della struttura, quindi dell’impresa alimentare, è responsabile della qualità dell’acqua impiegata nel ciclo di produzione. Di conseguenza, l’Operatore deve garantire che essa non rappresenti un fattore di rischio per la sicurezza dei prodotti alimentari e deve adottare specifiche procedure di controllo, in relazione alla tipologia di approvvigionamento idrico, alla finalità di utilizzo dell’acqua ed alle caratteristiche tecniche degli impianti della rete aziendale.

**5.1.8 Controlli sulle acque minerali naturali e di sorgente**

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 considera acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le stesse si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Con Decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015 sono stati definiti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale dal Ministero della Salute, è subordinata all'autorizzazione regionale, rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti previsti dal summenzionato decreto.

Il Decreto n. 176/2011 definisce le acque di sorgente quelle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. Disciplina le stesse per i medesimi aspetti contemplati per le acque minerali naturali.

Per la valutazione di accettabilità dei parametri microbiologici sia delle acque minerali che delle acque di sorgente, si applicano le disposizioni del Decreto n. 176/2011 e del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2015.

Per la valutazione di accettabilità dei parametri chimici delle acque minerali, si applicano le disposizioni del Decreto n. 176/2011 e del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2015.

Per la valutazione di accettabilità dei parametri chimici delle acque di sorgente, si applicano le disposizioni del Decreto n. 176/2011 e del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m.i.

Per il giudizio di accettabilità di tipo chimico dell’acqua minerale naturale, si vedano le disposizioni regionali emanate il 7 giugno 2017, prot. RAS n. 15240, integralmente richiamate nell’**Allegato U** (giudizio chimico acque minerali naturali).

In merito alle modalità ed alle frequenze di campionamento delle acque minerali prelevate alla fonte, si fa riferimento alla programmazione concordata con l’IZS.

Relativamente al programma di campionamento delle acque minerali agli impianti di imbottigliamento e relativi depositi, nonché alla distribuzione, si rimanda alla ripartizione prevista nell’**Allegato H** (Ripartizione analisi SIAN), che definisce la frequenza minima di campionamento.

Per il campionamento delle acque minerali e di sorgente si veda l’**Allegato P** (verbale di campionamento acqua minerale e di sorgente).